



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997 GAB/97/560/DEC per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto che consiste in una discarica di seconda categoria di tipo B destinata allo smaltimento di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, da ubicarsi nel Comune di Lonato (BS), in località Cascina Traversino presentata da SAGETER S.p.A. con sede in p.zza Paolo VI, n. 29, Palazzo Broletto, 25121 Brescia in data 3 dicembre 1996;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa SAGETER S.p.A. in data 10 febbraio 1997 e 25 febbraio 1997;

VISTO il parere formulato in data 22 luglio 1997, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da SAGETER S.p.A.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha

preso atto che la documentazione trasmessa prevede che:

- la capacità di smaltimento della discarica è pari a circa 700.000 m³; l'impianto è destinato ad accogliere le polveri di abbattimento dei fumi provenienti dall'industria siderurgica, per un quantitativo pari al 70% della capacità di smaltimento; il rimanente 30% è costituito da rifiuti speciali, peraltro non completamente caratterizzati, che il Proponente dichiara non putrescibili, non considerando quindi la necessità di un sistema di captazione dei biogas;

Los
on HW

- nello Studio di impatto ambientale vengono riportate le analisi di caratterizzazione delle polveri di abbattimento dei fumi di acciaieria effettuate su tre campioni ritenuti significativi; le analisi sono state effettuate limitatamente al contenuto di metalli pesanti; le analisi condotte sul tal quale dimostrano senza ombra di dubbio che si tratta di rifiuti tossico-nocivi; i test di cessione dimostrano costantemente un superamento dei limiti di tabella A della legge 319/76 moltiplicati per 10; questa condizione determina necessariamente un processo di inertizzazione prima dello stoccaggio definitivo in discarica di tipo 2B;
- la documentazione prodotta non fornisce informazioni sull'impianto di inertizzazione in grado di trattare i previsti quantitativi di polveri, anzi sembrerebbe che, a valle di un preventivo trattamento delle polveri attraverso pellettizzazione o insaccamento per rendere il prodotto più facilmente movimentabile, i sacchi, chiusi a tenuta possano essere *"smaltiti direttamente in discarica adottando le normali precauzioni per evitare di danneggiarli durante la movimentazione"*;
- nelle condizioni attuali l'area interessata dal progetto di discarica presenta una depressione rispetto al piano campagna dovuta alle precedenti attività di cava; secondo la documentazione dello studio agli atti la superficie è costituita da *"uno strato di argilla con limo debolmente sabbiosa e ghiaiosa, messa in loco per ricoprire i materiali sottostanti, costituiti, per la maggior parte, da scorie di acciaieria, alle quali sono localmente frammisti rifiuti di provenienza diversa"*;
- la prima fase di preparazione del sito prevede una risagomatura della cava, mediante riempimento con inerti e terre di riporto degli angoli nord-ovest e sud-ovest dell'attuale depressione, al fine di raggiungere una distanza di 100 metri dalle abitazioni situate in prossimità del bordo di cava; dallo studio geologico e idrogeologico allegato al progetto si può notare come, allo stato attuale, il fondo della discarica presenta problemi di stabilità rappresentati da sconnessioni e cedimenti; il progetto prevede l'asportazione dello strato di argilla, l'aggiunta di materiale ghiaioso a pezzatura grossolana e la compattazione dinamica;
- è prevista una gestione della discarica per settori con l'approntamento di un settore alla volta e conseguente riempimento; i settori previsti sono cinque per un periodo di gestione di sei anni;

osservato che:

- l'area prescelta per la realizzazione dell'impianto ha una superficie di circa undici ettari e si configura come un'ampia depressione, di circa nove ettari, creata da precedenti attività di cava di ghiaia e sabbia; il sito è stato già oggetto d'attività non controllata di smaltimento di rifiuti pericolosi; il collegamento viario verrebbe garantito dall'autostrada A4 (attraverso il casello di Desenzano sul Garda distante circa 1 km), dalla strada statale n. 567 del Benaco e da una strada di interesse locale, situata lungo il lato sud dell'area, che conduce a Centenaro;
- allo stato attuale la Regione Lombardia non ha ancora elaborato un piano per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, nonostante la delibera del Consiglio Regionale n. 1074 del 9 marzo 1994 impegnasse la Giunta Regionale alla definizione di procedure per la predisposizione del piano medesimo; rimarrebbe pertanto valida la programmazione di emergenza, deliberata

6/11/94
 MW



Il Ministro dell' Ambiente

dalla Giunta Regionale in data 14 novembre 1990, che prevedeva per la Provincia di Brescia la realizzazione di due discariche di seconda categoria di tipo B: la prima localizzata a sud di Brescia e la seconda, non localizzata, della capacità di 100.000 tonnellate/anno;

- con la legge 142/90 sulle autonomie locali, le competenze amministrative relative all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti sono state trasferite alle Province, lasciando alle Regioni i compiti di predisposizione delle linee guida e di verifica dell'applicazione delle stesse da parte delle Province; nel 1991 la Provincia di Brescia ha redatto una proposta di piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi; secondo il Proponente tale pianificazione appare ormai superata, sia per l'esaurimento degli impianti esistenti sia per la non realizzazione di nuove discariche, sottostimando le reali necessità;
- considerato che l'impianto viene fundamentalmente proposto per lo smaltimento delle polveri di abbattimento dei fumi prodotte dall'attività siderurgica, la Regione Lombardia ha evidenziato invece che la situazione individuata dal piano è variata per una sensibile contrazione, a livello regionale, nella produzione delle polveri di abbattimento dei fumi provenienti dall'industria siderurgica, scesa da 101.760 a 73.920 tonnellate/anno, a causa della chiusura di una serie di stabilimenti; la Regione Lombardia sottolinea inoltre il fatto che è stata da poco autorizzata una discarica di tipo 2B di notevoli dimensioni (circa 1.400.000 m³) in Provincia di Brescia e che sul territorio regionale esiste un impianto specificatamente autorizzato al trattamento dei fumi di acciaieria, finalizzato al recupero dello zinco, per un quantitativo annuo di 70.000 t/anno;
- secondo il Piano Cave della Provincia di Brescia, il sito di ex cava destinato ad accogliere il nuovo impianto di smaltimento rientra in un'area di "recupero di tipo produttivo-agricolo, urbanistico con possibilità di ripristino delle cave con laghetti ad uso sportivo ricreativo e naturalistico"; l'Amministrazione Provinciale avrebbe pertanto avviato una revisione del Piano Cave stralciando l'area interessata dalla nuova discarica per ovviare alla sopraccitata incompatibilità;
- secondo attestazioni rilasciate dal Comune di Lonato, l'area interessata dal progetto non ricade in zona vincolata ai sensi della legge 1497/39 e non è compresa in area naturale protetta d'interesse regionale; inoltre l'area non è interessata da costruzioni di valore storico o architettonico e nella fascia di 200 metri dai confini esterni dell'area medesima non esistono pozzi e/o sorgenti di acque destinate al consumo umano; il Piano Regolatore Generale del Comune di Lonato, adottato con delibera di Consiglio n. 869 del 3 agosto 1992, è in regime di salvaguardia in quanto la Giunta Regionale, con delibera n. 2695 del 22 settembre 1995, ha richiesto modifiche ed integrazioni non ancora predisposte dall'Amministrazione Comunale; lo strumento urbanistico vigente è pertanto il Programma di Fabbricazione, approvato con delibera di Giunta n. 14467 del 15 aprile 1975; secondo la Regione Lombardia (parere reso con nota del 21 maggio 1997), lo stato dei luoghi e le future previsioni urbanistiche (se confermate), contenute nel Piano Regolatore Generale e relative all'ambito oggetto di intervento e al suo intorno, determinerebbero una condizione di non compatibilità con la prevista discarica;

10
100

Considerato che:

- lo Studio di impatto ambientale fornisce un inquadramento meteorologico attraverso la raccolta di dati di pioggia, nebbia, vento e temperatura; per quanto riguarda la qualità dell'aria vengono riportati i dati della stazione di monitoraggio della Provincia ubicata a circa 2 km di distanza dalla centrale; secondo il Proponente, durante la fase di cantiere, l'inquinamento atmosferico è dovuto ad un aumento del traffico, all'utilizzo di macchine operatrici e alle operazioni di scavo e reinterro; durante l'esercizio della discarica, a parte la produzione di polveri, l'inquinamento è dovuto alle emissioni inquinanti prodotte dai mezzi di trasporto; secondo il Proponente è stimabile un volume di traffico indotto dalla discarica di 20 - 30 accessi /giorno; secondo il Proponente gli inquinanti emessi, a parte gli ossidi di azoto, *"hanno un impatto nettamente localizzato e la loro influenza è limitata ad una fascia di 50-60 metri ai lati della strada"*; il Proponente, ritiene inoltre che *"L'inquinamento atmosferico dovuto alle polveri e agli inquinanti diffusi dai veicoli non rappresenta un reale pericolo"*; e ancora: *"la polvere stradale sollevata dai camion, del resto di per sé esigua in quanto tutte le strade di accesso e di viabilità interna sono asfaltate, potrà essere ridotta ulteriormente provvedendo ad una regolare manutenzione delle stesse"*; e infine: *"la presenza dell'impianto non dovrebbe alterare significativamente la qualità dell'aria"*; *"in virtù della natura inorganica dei rifiuti non esiste la possibilità di formazione e conseguentemente di diffusione atmosferica di sostanze maleodoranti di origine organica"*;
- nel settore circostante l'area di impianto non esistono corsi d'acqua di rilievo; questa particolare situazione idrografica è legata alla morfologia della zona ed all'alta permeabilità dei depositi che affiorano nella piana intermorenica della Croce di Venzago; a circa 2 km dal sito, la vicinanza della falda freatica al piano campagna determina l'emergenza di sorgenti che danno origine alla Fossa Redona; nel territorio circostante la ex cava sono presenti alcuni bacini d'acqua, in corrispondenza di cavità originate dall'escavazione di ghiaia e sabbia, approfondite fino ad intersecare il livello della falda idrica superficiale; in alcuni di questi bacini sono state effettuate analisi chimiche che, secondo lo Studio di impatto ambientale, *"indicano un certo degrado delle acque superficiali"*; il Proponente ritiene che l'impatto dell'attività del giacimento sulle acque superficiali sia molto ridotto, a condizione che venga verificata per le acque che fluiranno nelle acque superficiali la conformità ai limiti di accettabilità della tabella A della legge 319/76 e a condizione che il sistema di raccolta delle acque non vada ad alimentare i laghetti di cava situati nelle vicinanze; il Proponente prevede una ricaduta nei laghetti di cava delle polveri prodotte dalla movimentazione dei rifiuti e propone un'azione di controllo della qualità delle acque; l'inquadramento idrogeologico dell'area è stato condotto sulla base dei pozzi esistenti e attraverso specifici sondaggi; per ricostruire la struttura degli acquiferi sono state realizzate due sezioni idrogeologiche, la prima con andamento nord - sud - sud est e la seconda con andamento est - ovest; in entrambe le sezioni sono distinguibili due falde acquifere; la falda profonda ha una direzione di deflusso da nord verso sud; la superficie piezometrica nell'area della ex cava si trova ad una quota di circa 86 metri s.l.m. e possiede un gradiente molto basso, pari a circa lo 0,06%; la falda superficiale è alimentata dai cordoni morenici che circondano la piana della Croce di Venzago; in corrispondenza del sito di discarica la direzione di deflusso è sud est - nord ovest; il richiamo verso nord è presumibilmente legato a perdite della falda superficiale verso quella più profonda;



Il Ministro dell' Ambiente

durante il periodo di osservazione (luglio - ottobre 1996), il massimo livello osservato è risultato pari a 115,8 m s.l.m. nel sondaggio S1, 117,9 m s.l.m. nel sondaggio S4 e 118,0 m s.l.m. nel sondaggio S5; sulla base di informazioni raccolte presso le cave in attività e considerata la scarsa alimentazione ed il limitato spessore dell'acquifero saturo, il Proponente ha stimato che in condizioni pluviometriche particolari la falda possa salire di 1 m rispetto al livello massimo misurato; nella relazione tecnica predisposta dalla Regione Lombardia si riporta invece il dato secondo cui, nel corso di un sopralluogo intervenuto in data 27 gennaio 1997, si sono rilevati *"nei piezometri S1 e S5 livelli di falda ben superiori a quelli massimi ipotizzati nello studio, rispettivamente di 118,08 e 119,20 m s.l.m., tanto che la ricostruzione della piezometrica effettuata dal Proponente risulta superata"*;

- per valutare lo stato qualitativo delle acque sotterranee è stata effettuata una campagna analitica nel settembre 1996, il cui esito può essere così riassunto:

- per quanto riguarda la falda superficiale in S1 è stato rilevato inquinamento da ammoniaca e manganese e una considerevole concentrazione di cloruri (68 mg/l) e ferro (79 ug/l); in S5 si riscontra inquinamento da nitrati (107 mg/l come NO₃⁻) e c'è presenza di metalli; nel pozzo privato n. 20 si riscontra inquinamento da nitrati (127 mg/l come NO₃⁻) con presenza di metalli; nel pozzo privato n. 18 i nitrati sono presenti in concentrazione inferiore alla concentrazione massima ammissibile e c'è presenza di metalli;

- per quanto riguarda la falda profonda nel pozzo comunale di Lonato n. 1 (profondo 37,5 m dal piano campagna) i nitrati sono presenti in concentrazione molto prossima alla concentrazione limite (49,5 mg/l); nel pozzo privato n. 2 (profondo 45 m dal piano campagna) si riscontra un elevato contenuto di nitrati (42,2 mg/l come NO₃⁻) e di cloruri (72,6 mg/l); nel pozzo privato D3 (profondo 79 m dal piano campagna) si rileva una considerevole concentrazione di nitrati (36 mg/l); il rinvenimento di metalli nelle falde superficiale e profonda viene imputato dal Proponente ad attività di smaltimento abusivo di rifiuti e ad attività produttive presenti nelle vicinanze; secondo il Proponente *"la presenza di contaminazioni di origine antropica anche nella falda più profonda indica inoltre che la falda superficiale è in grado di alimentare quella più profonda"*; secondo la Regione Lombardia una sola campagna analitica non è sufficiente a caratterizzare la qualità delle acque e i punti di prelievo scelti, essendo situati a sud della ex cava, risultano a monte del sito in esame rispetto alla circolazione delle acque sotterranee della falda superficiale, che presenta un flusso diretto verso nord ovest; *"Si rileva altresì che i metodi analitici utilizzati per i fenoli e gli olii minerali hanno una sensibilità più alta dei limiti di legge e quindi non hanno permesso di valutare l'eventuale inquinamento da tali sostanze"*;

- l'area appartiene all'apparato morenico benacense, costituito da un insieme di rilievi collinari disposti in archi concentrici, ed è situata in corrispondenza di depositi ghiaioso-sabbiosi di origine fluvioglaciale che si presentano stratificati e ben classati; dove la morfologia portava a fenomeni di ristagno e di impaludamento delle acque si sono accumulati materiali più fini;

- la cava è stata interessata da scarico abusivo di rifiuti e successivamente da intervento di bonifica con sigillatura superficiale con argilla; successivi sondaggi hanno evidenziato la

Handwritten signatures and initials

massiva presenza di rifiuti (inerti, plastiche, residui dell'industria siderurgica, etc.) nel sottosuolo a profondità comprese fra i 5 e i 9 metri;

valutato che:

- per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico lo Studio di impatto ambientale non ha tenuto nel debito conto le variazioni intervenute nello scenario di riferimento; il sito di discarica è in contrasto con le previsioni del Piano Cave della Provincia di Brescia e con i contenuti del Piano Regolatore Generale del Comune di Lonato (peraltro ancora in regime di salvaguardia);
- lo Studio di impatto ambientale e il parere reso dalla Regione Lombardia dimostrano una reciproca contraddizione nella motivazione dell'opera in termini di quantità di rifiuti e disponibilità di impianti; analoga condizione si dimostra tra i diversi livelli di programmazione comunale, provinciale e regionale;
- per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale il parere reso dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 (delibera di giunta n. VI/28126 del 6 maggio 1997 trasmessa con nota prot. n. 020046 del 21 maggio 1997) evidenzia tra l'altro che il sito prescelto per la discarica di seconda categoria di tipo B, in località Cascina Traversino nel Comune di Lonato (BS), *"non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 12 del regolamento regionale n. 3/82, per la presenza di diverse abitazioni a distanza inferiore ai 200 m dal bordo della discarica progettata"*; il citato Regolamento Regionale n. 3 del 9 gennaio 1982 *"Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale"* è stato emanato con lo scopo *"di promuovere il riutilizzo e/o lo smaltimento controllato dei rifiuti speciali onde evitare il danno provocato da questi quando vengono scaricati nell'ambiente naturale o utilizzati in modo inadeguato"*;
- nello Studio di impatto ambientale vengono riportate le analisi di caratterizzazione delle polveri di abbattimento dei fumi di acciaieria effettuate su tre campioni ritenuti significativi limitatamente ai metalli pesanti; ad esempio non sono state effettuate analisi di PCB, PCDD, PCDF nelle polveri provenienti dai sistemi di abbattimento degli impianti di fusione dei rottami; le analisi condotte sul tal quale dimostrano senza ombra di dubbio che si tratta di rifiuti tossico-nocivi; il costante superamento, secondo i test di cessione, dei limiti di tabella A della legge 319/76 moltiplicati per 10 determina necessariamente un processo di inertizzazione prima dello stoccaggio definitivo in discarica (con il termine inertizzazione si deve intendere un processo chimico-fisico capace di imprigionare stabilmente in una struttura polimerica o cristallina stabile gli elementi tossici contenuti nella matrice del rifiuto);
- la documentazione prodotta non fornisce informazioni sull'impianto di inertizzazione in grado di trattare i previsti quantitativi di polveri, anzi sembrerebbe che, a valle di un preventivo trattamento delle polveri attraverso pellettizzazione o insaccamento per rendere il prodotto più facilmente movimentabile, i sacchi, chiusi a tenuta possano essere *"smaltiti direttamente in discarica adottando le normali precauzioni per evitare di danneggiarli durante la movimentazione"*; sulla base delle analisi di caratterizzazione dei rifiuti (polveri di abbattimento



Il Ministro dell' Ambiente

dei fumi dell'industria siderurgica) i processi di inertizzazione sono indispensabili e pertanto andrebbero meglio inquadrati nel progetto oggetto di valutazione;

- per quanto riguarda infine il quadro di riferimento ambientale, a fronte di una generale indeterminazione dei dati di riferimento (valori di qualità delle acque superficiali e profonde riferiti ad una sola campagna di accertamenti), l'area prescelta per la realizzazione della nuova discarica è stata oggetto nel passato di scarico abusivo di rifiuti di diversa natura, in particolare speciali con elevate concentrazioni di ferro e manganese; gli interventi di bonifica non hanno completamente rimosso gli inquinanti dal sottosuolo e l'idea di sistemare una nuova discarica al disopra di un sito contaminato non appare certamente condivisibile; in tal senso appare invece più corretto perseguire tutte le necessarie azioni per rimuovere le condizioni in essere (asportazione dei rifiuti) che vedono una falda superficiale attraversare un terreno fortemente inquinato e quindi con gravi rischi di contaminazione delle acque sotterranee e di riflesso con effetti dannosi sulla salute pubblica;
- le caratteristiche idrogeologiche del sito hanno rappresentato un importante elemento di valutazione; il progetto prevede che il fondo della discarica assuma una inclinazione decrescente da sud verso nord e da est verso ovest con quote assolute variabili da un minimo di 117 m ad un massimo di 120,2 m s.l.m.; il progetto prevede inoltre, a partire dalle sopracitate quote del fondo della discarica, la posa di uno strato impermeabilizzante dello spessore di circa 270 cm; secondo lo Studio di impatto ambientale l'andamento del fondo della discarica è coerente e compatibile con i livelli di massima escursione della falda superficiale che variano da 116,9 m s.l.m. (piezometro S1 a nord ovest) a 119 m s.l.m. (piezometro S5 a sud est); la Regione Lombardia fa presente che, secondo quanto previsto dall'art. 26 del già citato regolamento n. 3/82 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. V/65874 del 28 marzo 1995, "il fondo di posa dello strato impermeabilizzante deve essere situato ad una distanza di 1,5 m dal massimo livello di escursione della falda. Dall'esame delle quote suindicate, si rileva che il progetto non rispetta tale prescrizione"; infatti la Regione Lombardia fa notare come "i livelli di massima escursione della falda indicati nello studio sono stati ampiamente superati, come rilevato nel corso di un sopralluogo effettuato nel gennaio scorso. In tale occasione, sono stati misurati, infatti, livelli piezometrici di 118,1 m s.l.m. nel piezometro S1 e 119,2 m s.l.m. nel piezometro S5, mentre non è stato possibile rilevare il livello del piezometro S4, situato nel punto più depresso del fondo cava, nel quale la falda era affiorante"; da quanto sopra esposto l'indeterminatezza è tale che potrebbero verificarsi condizioni tali da non rispettare neanche la condizione posta al par. 4.2.3.2 della Deliberazione Interministeriale del 27.7.84 secondo cui "il fondo discarica deve trovarsi al di sopra del livello di massima escursione della falda, con un franco di almeno 100 cm, salvo motivata deroga concessa dalla Regione";
- gli elaborati progettuali non illustrano con sufficiente dettaglio alcuni aspetti riguardanti il dimensionamento delle vasche di raccolta e stoccaggio del percolato, le caratteristiche dei sistemi di trattamento delle acque di sottotelo e di prima pioggia ed il dimensionamento della canaletta perimetrale di raccolta delle acque meteoriche; lo studio denota una certa superficialità nell'analisi delle attività di impianto al termine dei sei anni di gestione della discarica;

- riguardo a vegetazione, flora e fauna si condivide la considerazione della relazione tecnica della Regione Lombardia secondo cui l'esame degli aspetti naturalistici avviene solo attraverso una analisi qualitativa dell'area della discarica e dell'area circostante;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota della Regione Lombardia del 21 maggio 1997 pervenuta il 22 maggio 1997 in cui si trasmette la deliberazione della Giunta regionale n. VI/28126 del 6 maggio 1997 che esprime un parere negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto, sottolineando le seguenti considerazioni:

- a) con riferimento al quadro normativo vigente (art. 12 del R.R. 3/82), l'ubicazione dell'impianto non è congrua per la presenza di numerose abitazioni a distanza inferiore a 200 m dal bordo della discarica prevista;*
- b) nel sottosuolo del sito individuato dal progetto è stata rilevata, fino a profondità variabili da 4,5 a 9 m dal p.c., la presenza di rifiuti speciali a contatto con le acque di falda, derivanti da attività pregresse di smaltimento abusivo, documentate dal proponente stesso”;*

e in conclusione:

“alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che il sito individuato per la localizzazione della discarica costituisca di per sè, allo stato attuale, un rischio per la contaminazione delle acque sotteranee e, quindi, per la salute pubblica. La realizzazione di una discarica di II categoria tipo “B” non potrebbe che accrescere tale rischio, anche in considerazione dei problemi di portanza del fondo, legati alla presenza di rifiuti eterogenei di cui è difficile valutare le caratteristiche meccaniche.

L'ipotesi di preventiva messa in sicurezza del sito con diaframma perimetrale, avanzata dal Comune di Lonato nel proprio parere, non è da ritenersi tecnicamente valida, in quanto lo strato di separazione tra la falda freatica e profonda non dà sufficienti garanzie di tenuta. Sarebbe, quindi, più auspicabile l'asportazione preventiva della massa di rifiuti, che attualmente giacciono nel sottosuolo del sito di progetto”.

VISTO il parere del Ministero dei beni culturali e ambientali del 12 febbraio 1997, pervenuto in data 19 febbraio 1997, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi a diverse prescrizioni riguardanti in particolare le zone interessate da probabili rinvenimenti archeologici, e segnalando i pericoli di inquinamento per la risorgiva che alimenta il bacino del Lavagnone;

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti istanze, osservazioni o pareri ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata da parte di: Gruppo Italiano Amici della Natura; Giancarlo Papa, Angelo Gallina e Piergiorgio Sbalchiero (Consiglieri Comunali di Lonato); Comitato Promotore Antidiscarica Cascina Traversino; Pietro Antonioli, riguardanti in sintesi i seguenti aspetti:

- pregressa attività di discarica abusiva nello stesso sito e necessità di ulteriore bonifica;



Il Ministro dell' Ambiente

- rischi di inquinamento della falda;
sono altresì pervenute interrogazioni parlamentari del Sen. Wilde;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME


giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo a una discarica di seconda categoria di tipo B destinata allo smaltimento di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, da ubicarsi nel Comune di Lonato (BS), località Cascina Traversino, proposto dalla SAGETER S.p.A..

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato alla SAGETER S.p.A. ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 18 MAR. 1998


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE


IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

